

Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori con mansioni a rischio.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 08/10/2008 l'accordo in materia di procedura per l'applicazione dell'Intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata del 30/10/2007, che impone alle aziende di effettuare controlli periodici per quelle mansioni specifiche che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, tra le quali rientrano anche quelle inerenti l'attività di trasporto.

Si tratta di accertamenti medici preventivi e periodici finalizzati alla verifica di assenza di tossicodipendenza e comunque di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Di seguito le principali disposizioni.

1. Lavoratori interessati

L'accordo interessa principalmente i lavoratori addetti alle seguenti mansioni:

1) attività per le quali è necessaria l'abilitazione: impiego di gas tossici; fabbricazione ed uso di fuochi d'artificio; posizionamento e brillamento mine; direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;

2) mansioni inerenti attività di trasporto:

- conduzione di **veicoli stradali per i quali è richiesta la patente C, D, E** ;
- conduzione di veicoli per i quali è necessario il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli a noleggio con conducente, o certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- conduzione di macchine di movimentazione terra e merci;

2. Procedura

Il datore di lavoro, dopo aver individuato i lavoratori che svolgono le mansioni a rischio, dovrà inviare al medico competente almeno una volta all'anno un elenco dei nominativi da sottoporre agli accertamenti sanitari; il medico potrà decidere di aumentare la frequenza degli accertamenti, sulla base delle condizioni personali del lavoratore e delle mansioni svolte, come previsto dall'art. 41 del D.L.vo 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza).

La procedura di accertamento si svolgerà nel seguente modo:

- il medico competente effettuerà una prima visita, che comprende un test tossicologico-analitico di primo livello;
- in caso di esito negativo agli accertamenti di primo livello, il medico rilascia un giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione.
- in caso di esito positivo o di dubbio il medico rilascia dichiarazione di "inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione svolta" ed il lavoratore verrà inviato alla struttura sanitaria competente (Sert) per l'effettuazione di approfondimenti diagnostici di secondo livello. Nel caso in cui dal secondo accertamento emerga la dipendenza del lavoratore da sostanze stupefacenti, il datore di lavoro dovrà adibire, ove possibile, il dipendente a mansioni che non siano a rischio e che siano compatibili con lo stato di salute del lavoratore,

come già stabilito dall'art. 42 del D.L.vo 81/2008. Il lavoratore ha diritto ad accedere al trattamento riabilitativo con diritto alla conservazione del posto di lavoro per un massimo di tre anni.

3. Sanzioni

Sono previste sanzioni, *anche penali*, sia per il lavoratore che rifiuti di sottoporsi all'accertamento, che per il datore di lavoro che ometta di far eseguire gli accertamenti o che, in caso di accertato stato di tossicodipendenza, non faccia cessare il lavoratore dalle mansioni a rischio.